

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA B2B ITALIA DI LA MANTA FOODS S.r.l.

Art. 1 - Preambolo

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (in seguito "Condizioni di Vendita"), aventi per oggetto tutti i prodotti alimentari forniti da La Manta Foods S.r.l. con sede in Località Mattone n. 2/A, Manta (CN), Italia (in seguito "il Venditore") regoleranno tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra il Venditore e il Compratore.

Art. 2 - Ordini

2.1 Ogni ordine inviato al Venditore dal Compratore sarà accettato a totale discrezione del Venditore e, in caso di accettazione, sarà accettato solo in base alle presenti Condizioni e mediante il modulo standard di conferma d'ordine del Venditore.

2.2 Ogni ordine così accettato costituirà un contratto individuale giuridicamente vincolante tra il Venditore e il Compratore; tale contratto è di seguito indicato nelle presenti condizioni come "Contratto".

2.3 Le presenti Condizioni prevalgono su eventuali termini o condizioni diversi o aggiuntivi (se presenti) contenuti o richiamati in un modulo d'ordine o in altri documenti o corrispondenza del Compratore e nessuna modifica o sostituzione delle presenti Condizioni vincolerà il Venditore o costituirà parte di un ordine, a meno che non siano espressamente accettate per iscritto da una persona autorizzata a firmare per conto del Venditore.

Art. 3. Specifiche

3.1 Il Venditore dichiara che i Prodotti sono esclusivamente conformi alle leggi e alle norme tecniche vigenti in Italia e dell'Unione Europea e alle ulteriori specifiche (se esistenti) espressamente elencate o indicate di volta in volta in uno specifico Contratto.

3.2 Il Venditore non garantisce la conformità dei Prodotti alle leggi e alle norme tecniche vigenti nel Paese del Compratore, salva specifica indicazione nel Contratto.

3.3 Nessun'altra specifica, materiale descrittivo, rappresentazione scritta o orale, corrispondenza o dichiarazione, documentazione promozionale o di vendita o altri dati dedotti dai campioni consegnati dal Venditore, farà parte o sarà inclusa nel Contratto.

Art. 4. Prezzi - Condizioni di pagamento

4.1 Se non diversamente concordato per iscritto ai sensi del Contratto, i prezzi dei Prodotti saranno quelli di volta in volta indicati nell'offerta del Venditore indirizzata al Compratore. Essi si riferiscono ai Prodotti venduti secondo le condizioni di resa specifiche stabilite nel Contratto secondo gli Incoterms CCI Revisione 2020 o successive revisioni aggiornate, che si considerano incorporati nelle presenti Condizioni.

4.2 Se non diversamente concordato caso per caso ai sensi del Contratto, il pagamento sarà effettuato alternativamente:

- i) in anticipo a trenta giorni prima della data di carico dei Prodotti presso la sede del Venditore. Il pagamento si considererà effettuato quando la somma sarà a disposizione del Venditore sul suo conto bancario; oppure
- ii) mediante lettera di credito irrevocabile confermata da una primaria banca del Paese del Venditore che deve essere notificata al Venditore almeno 30 giorni prima del termine concordato per il carico dei Prodotti presso la sede



LA MANTA FOODS srl Condizioni Generali di Vendita B2B ITALIA – 01 05 2024 rev 29052024

del Venditore. La data di scadenza del credito deve essere fissata in modo da garantire che vi siano almeno 90 giorni tra la data di emissione del credito documentario e la sua scadenza.

Se è stato concordato un acconto iniziale o un credito documentario o una garanzia bancaria ai sensi delle condizioni di pagamento, il Contratto entrerà in vigore solo a condizione che le condizioni di pagamento siano soddisfatte secondo i tempi concordati nel Contratto. La notifica di un valido credito documentario al Venditore o di una garanzia bancaria (a seconda dei casi) dovrà essere effettuata dal Compratore in conformità al testo e alle caratteristiche richieste dal Venditore e nel rispetto dei tempi concordati nel Contratto.

In caso di scadenza di uno dei termini di cui sopra senza che il Venditore abbia ricevuto l'accettazione e/o l'eventuale acconto o la notifica di un valido credito documentario o la notifica di una garanzia bancaria il Contratto sarà ritenuto nullo e inefficace.

- 4.3 Qualsiasi pagamento effettuato ad agenti, rappresentanti o intermediari commerciali del Venditore non si riterrà effettuato fino a quando le relative somme non saranno incassate dal Venditore e non saranno a sua disposizione sul suo conto bancario.
- 4.4 In caso di mancato pagamento da parte del Compratore entro la data stabilita, il Venditore, salvo il risarcimento del danno, avrà diritto agli interessi moratori ai sensi della Direttiva UE 7/2011 come recepita dalla legge italiana maggiorato di quattro (4) punti percentuali secondo l'articolo 62 comma 3 del Decreto Legge 24/1/2012 n.1 e di ogni suo successivo aggiornamento, a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto.
- 4.5 In caso di ritardo o di mancato rispetto dei termini di pagamento, il Venditore potrà, previa comunicazione scritta al Compratore, sospendere l'esecuzione di qualsiasi Contratto fino al ricevimento del pagamento integrale o di adeguate garanzie bancarie, pagabili a prima richiesta, secondo il testo e le caratteristiche richieste dal Venditore, che coprano l'intero debito del Compratore.

Art. 5 - Riserva di proprietà

- 5.1 La proprietà dei Prodotti di ciascuna spedizione resterà del Venditore fino a quando il Compratore non avrà pagato integralmente il loro prezzo al Venditore; tuttavia, anche se la proprietà non è ancora trasferita al Compratore, il Venditore avrà il diritto di agire in giudizio per il loro prezzo una volta che il pagamento è diventato esigibile. Il Compratore dovrà, su richiesta del Venditore, assisterlo nell'adozione di qualsiasi misura necessaria a proteggere il titolo di proprietà del Venditore sui Prodotti nel Paese interessato.

Art. 6. - Consegna

- 6.1 La consegna dei Prodotti avverrà secondo le condizioni specifiche indicate nel Contratto secondo gli Incoterms CCI revisione 2020 o successiva revisione aggiornata, che si considerano incorporati nelle presenti Condizioni. Sono ammesse le consegne parziali.
- 6.2 Il Compratore si assume ogni rischio e spesa, tenendo indenne il Venditore, per l'osservanza di ogni disposizione di legge relativa alle caratteristiche e allo smaltimento degli imballaggi.
- 6.3 Nel caso in cui il Contratto non preveda una data di consegna specifica, il Venditore farà ogni ragionevole sforzo per consegnare i Prodotti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Contratto, termine di consegna che si considera indicativo e non vincolante. In ogni caso, il Venditore ha diritto a un periodo di tolleranza di 30 (trenta)

LA MANTA FOODS srl Condizioni Generali di Vendita B2B ITALIA – 01 05 2024 rev 29052024

giorni dalla scadenza della data di consegna prevista dal Contratto. Fatte salve le clausole 9.1 e 9.2 che seguono, qualora il Venditore consegna i Prodotti in ritardo rispetto al termine previsto dal Contratto e dopo la scadenza del periodo di tolleranza, per ogni settimana di ritardo, dovrà corrispondere al Compratore una somma forfettaria pari all'1% (uno per cento) del prezzo dei Prodotti in ritardo a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo entro il limite massimo del 10% (dieci per cento) del prezzo complessivo del Contratto. In ogni caso il Venditore potrà, a partire dalla quarta settimana di ritardo della consegna dei Prodotti, recedere in tutto o in parte dal relativo Contratto inviando comunicazione scritta al Compratore. La penale è l'unico rimedio a disposizione del Compratore in caso di ritardo nella consegna da parte del Venditore rispetto a una data di consegna vincolante concordata ai sensi di qualsiasi Contratto. È escluso qualsiasi ulteriore risarcimento danni. Resta inteso che in nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del Compratore per la perdita di produzione, il mancato guadagno, la perdita d'uso, la perdita di contratti o per qualsiasi perdita consequenziale, economica o indiretta dovuta al ritardo nella consegna, che sono tutti espressamente esclusi.

6.4 Se il Compratore non prende in consegna i Prodotti entro la data di consegna prevista dal Contratto o, in ogni caso, alla data comunicata dal Venditore, dovrà comunque pagarne il prezzo che diventerà esigibile a partire dal momento della comunicazione del Venditore al Compratore che la merce è pronta per la consegna. Nel caso in cui il Compratore non prenda in consegna i Prodotti alla data di consegna prevista nel Contratto o in ogni caso, alla data comunicata dal Venditore, quest'ultimo avrà il diritto di addebitare al Compratore le spese di deposito dei Prodotti previste dal Contratto o, se il Contratto nulla prevede, le spese di deposito applicate per transazioni analoghe nel settore di riferimento per ogni mese parziale o intero di ritardo, a partire dalla data di comunicazione del Venditore al Compratore che i Prodotti sono pronti per la consegna.

6.5 Nel caso in cui il trasporto dei Prodotti sia effettuato dal Compratore, quest'ultimo si impegna a fornire al Venditore, entro il decimo giorno dal ricevimento dei Prodotti, una dichiarazione scritta in relazione a ciascun trasporto di Prodotti da esso effettuato che confermi l'avvenuto ricevimento dei Prodotti o, in alternativa, il Compratore restituirà al Venditore una copia del documento di trasporto abituale (es. DDT,CMR) debitamente firmata e timbrata con il nome della persona che ha ricevuto i Prodotti. In ogni caso si conviene che il Compratore collaborerà in buona fede con il Venditore al fine di fornirgli tutti i documenti, di sua competenza, comprovanti il trasporto dei Prodotti al di fuori del territorio italiano, sia ai sensi del Regolamento UE 2018/1912 sia della normativa fiscale italiana. In mancanza di ciò, l'importo dell'Iva italiana e delle relative multe e sanzioni comminate dalle Autorità italiane sarà addebitato dal Venditore al Compratore in aggiunta al prezzo di vendita dei Prodotti.

Art. 7 - Garanzia - Responsabilità per Prodotti difettosi - Richieste di risarcimento per responsabilità del prodotto

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi non conformità (difetto) dei Prodotti di cui sia responsabile, che si verifichi entro un anno dalla data di consegna dei Prodotti, a condizione che tale difetto gli sia stato tempestivamente notificato ai sensi dell'art. 7.3 delle presenti Condizioni; in mancanza di ciò, il Compratore decadrà dai diritti di cui alla presente garanzia.

7.2. In tal caso il Venditore provvederà a sostituire i Prodotti che risultino difettosi. In alternativa a tale sostituzione, il Venditore avrà il diritto, a sua assoluta discrezione, di rimborsare il prezzo dei Prodotti difettosi nel caso in cui tale

LA MANTA FOODS srl Condizioni Generali di Vendita B2B ITALIA – 01 05 2024 rev 29052024

prezzo sia già stato pagato dal Compratore al Venditore o, nel caso in cui tale prezzo non sia stato pagato, di sollevare il Compratore da ogni obbligo di pagamento dello stesso mediante l'emissione di una nota di credito a favore del Compratore per l'importo di tale prezzo. La presente garanzia (ossia l'obbligo di sostituire i Prodotti difettosi o di rimborsarne il prezzo) sostituisce ogni altra garanzia legale o responsabilità prevista dalla legge. Si conviene pertanto che, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente esclusa qualsiasi altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale sia extracontrattuale) che possa derivare dai Prodotti forniti e/o dalla loro rivendita (ad es. risarcimento dei danni, mancato guadagno, ecc.).

- 7.3 Eventuali reclami relativi alle condizioni di imballaggio, alla quantità o alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (difetti apparenti) dovranno essere notificati per iscritto al Venditore entro un giorno dalla data di ricevimento dei Prodotti ed essere annotati sul documento di consegna del vettore. Eventuali reclami relativi a difetti che non possono essere scoperti sulla base di un'attenta ispezione al momento del ricevimento (difetti occulti) devono essere notificati al Venditore per iscritto entro tre giorni dalla scoperta del difetto. La comunicazione deve indicare con precisione il difetto e i Prodotti a cui si riferisce allegando la documentazione fotografica dei difetti con indicazione del lotto e della data di scadenza dei Prodotti.
- 7.4 Nel caso l'Acquirente formuli un reclamo al Venditore su eventuali difetti dei Prodotti il Venditore avrà il diritto di esaminare uno o più campioni dei Prodotti difettosi e/o del prodotto finito al fine di stabilire se i Prodotti sono difettosi. In caso di contestazione del Compratore le parti affideranno la valutazione di conformità ad un laboratorio indipendente scelto dal Venditore, accreditato presso Accredia in Italia o altro laboratorio indipendente di buona reputazione con sede nel luogo di destinazione dei Prodotti. Il laboratorio dovrà accertare se i Prodotti sono conformi al Contratto o se sono presenti difetti secondo metodi di analisi tecnica in uso nel settore alimentare e rilasciare una relazione sul risultato della propria analisi.
- 7.5 Il Venditore si impegna a indennizzare e tenere indenne il Compratore da qualsiasi richiesta di risarcimento per la responsabilità civile derivante dai Prodotti nel limite della copertura prevista dalla sua assicurazione sulla responsabilità civile del produttore. Il Compratore si impegna ad assicurarsi adeguatamente contro qualsiasi rischio che potrebbe non essere coperto dall'assicurazione del Venditore e si impegna a tenere indenne il Venditore da qualsiasi richiesta di risarcimento eccedente la copertura assicurativa del Venditore.
- 7.6 Se il Compratore viene a conoscenza di un problema relativo alla qualità, alla sicurezza o ad altri rischi, il Compratore deve informare immediatamente il Venditore. In caso di ritiro del prodotto quando richiesto dal Venditore o da qualsiasi autorità competente, il Compratore dovrà tracciare qualsiasi lotto di prodotto e la relativa quantità e informare il Venditore entro 48 ore. Il Compratore dovrà supportare attivamente il Venditore e collaborare con lui e, se richiesto, con le autorità competenti, al fine di limitare i danni.

Art.8 - Limitazione di responsabilità

- 8.1 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, la responsabilità del Venditore (per violazione del Contratto o altro) nei confronti del Compratore o di terzi per qualsiasi reclamo relativo all'adempimento o all'inadempimento da parte del Venditore di una qualsiasi delle sue obbligazioni in qualsiasi materia connessa alle presenti Condizioni Generali, è limitata ai danni diretti e non supererà complessivamente, per qualsiasi tipo di danno, comprese le penali, un

LA MANTA FOODS srl Condizioni Generali di Vendita B2B ITALIA – 01 05 2024 rev 29052024

importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto fatturato dal Venditore al Compratore ai sensi del relativo Contratto.

9. Forza maggiore – Eccessiva Onerosità Sopravvenuta

9.1 Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile per il mancato adempimento di una qualsiasi delle sue obbligazioni ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o di un qualsiasi Contratto per cause di forza maggiore. A seguito della notifica da parte del Venditore al Compratore della sussistenza di tale causa, al Venditore sarà concessa una ragionevole proroga per l'adempimento delle proprie obbligazioni. Ai fini della presente clausola, per Forza Maggiore si intendono incendi, esplosioni, inondazioni, fulmini, calamità naturali, atti di terrorismo, guerre, ribellioni, sommosse, sabotaggi, scioperi ufficiali o simili controversie di lavoro, restrizioni delle forniture da parte dei fornitori del Venditore, embargo, divieto di esportazione dei Prodotti, epidemie/malattie di massa (compreso Covid-19) o eventi, circostanze o impedimenti al di fuori del ragionevole controllo della parte interessata e che tale parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del Contratto o che li prevedesse o li superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze. Se l'adempimento da parte di una delle Parti di uno qualsiasi degli obblighi previsti da un Contratto è impedito o ritardato da cause di forza maggiore per un periodo continuativo superiore a 3 mesi, le Parti negozieranno in buona fede e faranno del loro meglio per concordare eque e ragionevoli modifiche al Contratto/i al fine di alleviare gli effetti della causa di forza maggiore, ma se non si accordano su tali modifiche entro un ulteriore periodo di 30 giorni, l'altra Parte avrà il diritto di risolvere qualsiasi Contratto dandone comunicazione scritta alla Parte colpita dalla causa di Forza Maggiore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con esclusione di qualsiasi diritto al risarcimento dei danni.

9.2 Qualora l'adempimento degli impegni del Venditore sia divenuto eccessivamente oneroso rispetto agli obblighi contrattuali originariamente pattuiti nel relativo Contratto, tale da modificare i costi del Venditore di oltre il 10%, il Venditore avrà il diritto di richiedere una rinegoziazione delle condizioni del Contratto e, in mancanza di accordo su tale revisione, di risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità.

Art. 10 - Sanzioni

10.1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto, si conviene che il Venditore non sarà responsabile, e sarà esonerato da qualsiasi responsabilità, per qualsiasi violazione del Contratto con il Compratore, nella misura in cui le disposizioni del Contratto e/o la vendita e/o la consegna dei Prodotti al Compratore esporrebbero il Venditore a qualsiasi sanzione, violazione di divieti o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o di qualsiasi sanzione commerciale o economica, di leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altra disposizione di legge italiana, che preveda l'illegittimità della consegna o dell'esportazione dei Prodotti al Compratore.

10.2 A prima richiesta del Venditore, il Compratore si impegna a rilasciare una dichiarazione scritta in cui si impegna sotto la propria responsabilità i) a non vendere o consegnare in altro modo i Prodotti soggetti a Sanzioni a clienti situati in paesi colpiti da sanzioni ii) a non vendere o consegnare in altro modo a persone o entità soggette a Sanzioni e iii) a non aggirare in alcun modo la normativa sulle Sanzioni consegnando i Prodotti a soggetti terzi dei quali si

LA MANTA FOODS srl Condizioni Generali di Vendita B2B ITALIA – 01 05 2024 rev 29052024

presuma l'intenzione di aggirare le Sanzioni, oltre all'impegno a rispettare tutte le Sanzioni. In caso di violazione delle precedenti disposizioni del presente paragrafo, il Venditore avrà il diritto di risolvere il relativo Contratto. In tal caso sarà applicata una penale pari al 10% del valore dei Prodotti oggetto del Contratto con un minimo di € 5.000, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dal Venditore. Resta inteso che qualsiasi pagamento effettuato dal Compratore al Venditore ai sensi di qualsiasi Contratto sarà trattenuto dal Venditore a titolo di risarcimento nella misura dei danni subiti dal Venditore, inclusi gli eventuali danni alla reputazione.

10.3 Non sono ammessi pagamenti da parte di terzi diversi dal Compratore.

Art. 11 - Legge applicabile

11.1 Nel caso di Compratore con sede legale in Italia tutti i Contratti conclusi dalle Parti saranno disciplinati dalle presenti Condizioni di Vendita e, nella misura in cui tali questioni non siano coperte dalle presenti Condizioni di Vendita, dalla legge italiana.

11.2 Nel caso di Compratore con sede legale all'estero tutti i Contratti conclusi dalle Parti saranno regolati dalle presenti Condizioni di Vendita, e per le questioni non regolate dalle presenti Condizioni, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (Convenzione di Vienna del 1980, di seguito denominata "CISG") e, nella misura in cui tali questioni non siano coperte dalla CISG, dalla legge italiana.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

12.1 Se il Compratore ha sede legale nell'Unione Europea, inclusa l'Italia, in caso di controversie sarà competente in via esclusiva il foro di Torino, Italia. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il Venditore potrà agire davanti ai tribunali competenti del luogo in cui il Compratore ha la propria sede legale.

12.2 A differenza della precedente disposizione dell'articolo 12.1, se il Compratore ha sede legale al di fuori dell'Unione Europea, tutte le controversie - comprese quelle di natura non contrattuale - derivanti da, connesse o collegate ai contratti di vendita conclusi tra le parti in base alle presenti Condizioni saranno risolte mediante arbitrato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (il "Regolamento"), Milano (Italia), da un arbitro unico, nominato in conformità al Regolamento, che si intende richiamato nella presente clausola. Agli arbitri sarà concesso il potere di disporre misure cautelari e di urgenza ai sensi del Regolamento e della lex arbitri. Sede dell'arbitrato sarà Milano. Lingua dell'arbitrato sarà: nel caso di Compratore con sede in Italia la lingua italiana; diversamente, nel caso di Compratore con sede all'estero, la lingua inglese.

13. Proprietà Intellettuale

13.1 Il Compratore si impegna a non rivelare né durante la relazione commerciale di compravendita con il Venditore né dopo la sua cessazione alcun segreto commerciale o informazione confidenziale (politiche di sconto e di prezzo, nomi dei clienti, ecc.) del Venditore, del quale sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione di qualsiasi Contratto, e conviene di non utilizzare tali segreti o informazioni confidenziali per scopi diversi da quelli derivanti dalla relazione commerciale di compravendita.

14. Dati personali – Privacy (GDPR 679/2016)

14.1 Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR” e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l’informativa in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.

Il Venditore

Il Compratore

Ho il potere di impegnare il Venditore

Ho il potere di impegnare il Compratore

Nome

Nome

Titolo

Titolo

Data

Data

[TIMBRO DEL VENDITORE]

[TIMBRO DEL COMPRATORE]

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, accetto e approvo specificamente le disposizioni di cui agli articoli: 2.1 (ordini), 3.1 (specifiche), 3.2 (non conformità a leggi e regolamenti stranieri), 3.3 (non conformità a documentazione commerciale e campioni) 4.2 (condizioni di pagamento), 4.3 (pagamento ad agenti e altri intermediari), 4.4 (interessi moratori), 4.5 (sospensione della prestazione), 5.1 (Riserva di proprietà), 6.1 (Consegna), 6.2 (caratteristiche e smaltimento imballi a carico dell'Acquirente), 6.3 (date di consegna, termine di tolleranza e recesso), 6.4 (mancata presa in consegna e conseguenze), 6.5 (prova della consegna a destinazione), 7.1 (garanzia), 7.2 (responsabilità), 7.3 (termine per la notifica dei difetti), 7.4 (Laboratorio indipendente in caso di contestazioni), 7.5 (responsabilità civile prodotto), 7.6 (Richiamo dei Prodotti), 8.1 (limitazione della responsabilità), 9.1 (forza maggiore), 9.2 (eccessiva onerosità), 10.1 (sanzioni), 10.2 (Dichiarazione e penale con riferimento alla violazione delle sanzioni), 10.3 (nessun pagamento da parte di terzi), 12.1 (risoluzione delle controversie) e 12.2 (risoluzione delle controversie in via arbitrale e misure d’urgenza arbitrali) e 13.1 (Proprietà Intellettuale).

Il compratore

_____ firma e timbro

Nome

Titolo

Data